



CITTA' DI ALESSANDRIA

RISPOSTE AI QUESITI DELL' AVVISO PUBBLICO

PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI ALESSANDRIA NELLA SOCIETA' «FARM. AL. S.r.l.» PARI AL 20% (VENTI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE E DI 6 (SEI) LICENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE EX COMUNALI

1) In riferimento all'avviso pubblico per la vendita della quota di partecipazione ritenuta dal Comune di Alessandria nella Società "FARM.AL S.r.l. " pari al 20 % (venti per cento) del Capitale Sociale e di 6 (sei) licenze relative alla gestione delle farmacie ex comunali, la presente per richiedere la seguente comunicazione: Statuto della Società FARM.AL S.r.l. , eventuali contratti fra la società e il Comune di Alessandria.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E' SCARICABILE AL LINK <https://www.comune.alessandria.it/avvisi-pubblici>

SI PRECISA CHE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI APPROVATA NEI CONFRONTI DI ASPAL S.P.A. CON LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 19/04/1999 E N. 152 DEL 30/11/2007, E' PASSATA IN CAPO A FARM.AL. S.R.L. CON LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI IN DATA 10 DICEMBRE 2007 E LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA RELATIVO, COME SI EVINCE DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 14/07/2008.

2) Con riferimento all'art. 2 — "Oggetto" del bando ed, in specie, alla determinazione del valore di mercato della quota di partecipazione comunale in Farm.Al. s.r.l. e delle 6 (sei) licenze relative alla gestione delle farmacie comunali, il bando precisa che il relativo "diritto di proprietà risulta condizionato dal vincolo concessorio in atto a favore del Socio di maggioranza per n. 49 anni residui"; in proposito, si chiede:

- a) di chiarire le sorti ipotizzate di tale "vincolo concessorio" in caso di alienazione, da parte del Comune, dell'intera propria partecipazione in Farm.Al. s.r.l. e delle suddette licenze, atteso che la vigente disciplina di settore non consente, per le farmacie private (quali sarebbero quelle considerate all'esito dell'operazione), la separazione tra la titolarità e la gestione (come anche recentemente confermato dalla sent. TAR Lazio 10894/2019);
- b) correlatamente, si chiede di confermare che nessun onere indotto potrà gravare sull'eventuale aggiudicatario in relazione alla risoluzione di diritto del contratto di servizio intercorrente tra il Comune e Farm.Al. s.r.l., sia nell'ipotesi in cui la gestione delle farmacie permanga in capo a Farm.Al. s.r.l., sia nell'ipotesi in cui la gestione delle farmacie venga diversamente assicurata.

IL VINCOLO CONCESSORIO RESTA FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE.

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEVE PASSARE (VOLTURA) DAL COMUNE IN CAPO AL SOCIO CHE ACQUISTERA' LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA'. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE (E LICENZE) RESTA IN VITA CON TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DI CONCEDENTE DAL COMUNE AL NUOVO SOCIO.

PER QUANTO RIGUARDA ONERI E SPESE RELATIVI ALL'ALIENAZIONE OGGETTO DI GARA SI RIMANDA ALL'ART. 2 DELL'AVVISO.

3) Ancora con riferimento all'art. 2 del bando ed, in particolare, rispetto al valore di mercato delle 6 (sei)

licenze, determinato, ai fini della fissazione del prezzo a base d'asta, in € 300.000,00 x 6 = € 1.800.000,00 (al lordo della decurtazione del valore di mercato per il vincolo concessorio di cui al quesito n. 1), si chiede conferma del valore paritetico attribuito a ciascuna licenza, indipendentemente dall'ubicazione, dal volume di affari e dalla marginalità di ogni farmacia, quali parametri comunemente utilizzati per determinarne, appunto, il valore di mercato.

IL VALORE DI € 300.000,00 A LICENZA E' IL VALORE MEDIO ATTRIBUITO VALUTANDO LA DIVERSA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELLE 6 (SEI) FARMACIE.

- 4) Con riferimento all'art. 3 del bando, relativo alla "Riserva di aggiudicazione", si chiede, innanzitutto, se l'espressione "verifica del diritto di prelazione" vada intesa, per entrambi i casi che la contemplano, nel senso che l'esistenza di tale diritto deve ancora essere verificata oppure nel senso che, a seguito dell'eventuale aggiudicazione, dovrà essere verificato il possibile esercizio di tale diritto, già ritenuto sussistente in capo ai soggetti individuati.

PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DI PRELAZIONE CIVILISTICO, L'ESISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE CONSEGUE ALLA LEGGE. PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO PUNTO, IL DIRITTO DEI SOGGETTI PRELAZIONARI DOVRA' ESSERE VERIFICATO.

- 5) Ancora con riguardo all'art. 3 del bando, si chiede se il riferimento al "diritto di prelazione sulla quota di partecipazione oggetto di cessione da parte dei farmacisti dipendenti della società" rappresenti un refuso, atteso che, ai sensi della disciplina richiamata (art. 12, comma 2, della l. 362/1991), a tali soggetti spetta, al più, il diritto di prelazione legale sulla titolarità delle farmacie comunali presso cui sono impiegati (e non sulla quota di partecipazione della società di gestione di tali farmacie), fermo restando che la più recente giurisprudenza comunitaria in materia mette in dubbio tale diritto (cfr. sent. CG UE C- 465/18 del 19/12/2019), o se il Comune abbia inteso concedere un diritto di prelazione volontario ai farmacisti dipendenti di Farm.Al. s.r.l. sulla propria quota di partecipazione nella società e, nel caso, sulla base di quale presupposto.

SI CONFERMA LA RISPOSTA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 4) LA NECESSITA' DI UNA VERIFICA SUCCESSIVA FERMO RESTANDO CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE OFFERTE PARZIALI PER LE SINGOLE LICENZE DELLE FARMACIE.

- 6) Nuovamente con riferimento all'art. 3, essendo potenzialmente previsti distinti diritti di prelazione, sulla quota di partecipazione societaria e sulle singole licenze, si chiede se sia implicita nel bando la facoltà per l'eventuale aggiudicatario di rinunciare all'aggiudicazione, qualora vengano esercitati uno o più diritti di prelazione parziali, riguardanti uno o più elementi posti in vendita che lo stesso consideri essenziali per mantenere valida la propria offerta.

NO, NON SONO AMMESSI DIRITTI DI PRELAZIONE PARZIALI.

- 7) Sempre in relazione all'art. 3 ed ai relativi eventuali diritti di prelazione, si chiede in che modo verrebbero, nel caso, determinati, a partire dall'offerta economica dell'aggiudicatario, i prezzi di riferimento dei singoli elementi posti in vendita: quota di partecipazione societaria e singole licenze relative alla gestione delle farmacie.

NO, PERCHE' NON E' AMMESSO IL FRAZIONAMENTO DI OFFERTA, LA TITOLARITA' NON PUO' ESSERE SEPARATA DALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE

- 8) Avendo riguardo all'art. 4 — "Soggetti ammessi a presentare offerta", il riferimento a "persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite", ovviamente in possesso dei richiesti requisiti generali necessari per contrattare con la

pubblica amministrazione, mentre risulta sufficientemente coerente ai fini della cessione della quota di partecipazione comunale in Farm.Al. s.r.l., giusta l'evoluzione normativa settoriale recata dalla l. 124/2017 (art. 1, commi 157 ss.), pare eccessivamente generica ed ampia, ai sensi della stessa disciplina, ai fini della cessione della titolarità delle farmacie. Si chiede, pertanto:

- a. di precisare quali ulteriori requisiti siano richiesti agli offerenti, in particolare per l'acquisto delle licenze di gestione delle farmacie;
- b. oppure, in assenza, in che modo e sulla base di quale presupposto di legittimità ritenga il Comune di potere decretare e che l'ASL competente possa autorizzare il trasferimento delle licenze relative alla gestione di farmacie dallo stesso Comune alienate in favore di soggetto potenzialmente privo degli specifici requisiti richiesti.

SI PRECISA CHE OLTRE AI REQUISITI GENERICI NECESSARI, I SOGGETTI AMMESSI DEVONO AVERE TUTTI I REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA (DI CUI ALLA LEGGE 124/2017 ART. 1 C. 157 E SEGUENTI) , PER L'ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLA PARTECIPAZIONE.

- 9) Ancora con riferimento all'art. 4, si chiede come debba essere interpretata l'indicazione secondo cui "Nell'ipotesi di offerta congiunta, i partecipanti devono indicare nell'offerta la quota che ciascuno di essi intende acquistare"; in particolare, fermo restando che l'offerta congiunta deve comunque riguardare l'intera quota di partecipazione comunale in Farm.Al. s.r.l. e tutte le 6 (sei) licenze relative alle farmacie da questa gestite, non è chiaro e si chiede, quindi, di precisare se a ciascun co-partecipante debba necessariamente corrispondere la stessa quota proporzionale sia della partecipazione societaria che delle licenze oppure se sia possibile che uno o più co-partecipanti possano aspirare ad acquisire soltanto la partecipazione societaria ed uno o più co-partecipanti possano aspirare ad acquisire soltanto Le licenze di gestione delle farmacie.

L'OFFERTA CONGIUNTA DEVE ESSERE PRESENTATA DA UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SOGGETTI CHE DOVRA' DOPO L'AGGIUDICAZIONE, COSTITUIRSI IN UN SOGGETTO GIURIDICO, L'INDICAZIONE DELLA QUOTA CHE CIASCUNO DEGLI OFFERENTI INTENDE ACQUISTARE DEVE ESSERE INTESA QUALE INFO AGGIUNTIVA E COSTITUTIVA DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE OFFERENTI. IN CASO DI AGGIUDICAZIONE IL SOGGETTO GIURIDICO DEVE ESSERE COSTITUITO UNITARIAMENTE.

- 10) Avendo riguardo all'art. 7, ultimo capoverso, si chiede se il riferimento al "mancato avverarsi delle condizioni sospensive" riguardi esclusivamente l'eventuale esito negativo delle verifiche attinenti al possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 4, in capo all'aggiudicatario provvisorio oppure riguardi anche altre fattispecie e, nel caso, quali.

L'ULTIMO CAPOVERSO SI RIFERISCE AL MANCATO AVVERARSI DI TUTTE LE CONDIZIONI SOSPENSIVE INDICATE ESPRESSAMENTE NEL BANDO.

- 11) Altresì avendo riguardo all'art. 7, ultimo capoverso, si chiede se il riferimento al "mancato assenso alla cessione da parte di enti e soggetti aventi titolo a disporla" riguardi l'eventualità di cui al precedente quesito n. 7, lett. b), nel qual caso si chiede di chiarire il motivo per cui non sono stati più semplicemente individuati i necessari requisiti specifici di partecipazione, anche a migliore garanzia del buon esito della procedura in favore del Comune, oppure riguardi altre fattispecie e, nel caso, quali.

L'ULTIMO CAPOVERSO SI RIFERISCE AL MANCATO AVVERARSI DI TUTTE LE CONDIZIONI SOSPENSIVE INDICATE ESPRESSAMENTE NEL BANDO.

- 12) L'avviso pubblico ha per oggetto "la vendita della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Alessandria nella società "Farm.al. srl" pari al 20% del capitale sociale e di 6 (sei) licenze relative alla gestione delle farmacie comunali": non è chiaro se la titolarità delle n. 6 (sei) licenze, attualmente in

capo al comune di Alessandria, verrà trasferita alla attuale società di gestione o esclusivamente al soggetto che si aggiudicherà il 20 % delle quote della società.

IL VINCOLO CONCESSORIO RESTA FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE.

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEVE PASSARE (VOLTURA) DAL COMUNE IN CAPO AL SOCIO CHE ACQUISTERÀ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ'. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE RESTA IN VITA CON TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI CONCEDENTE DAL COMUNE AL NUOVO SOCIO.

13) L'art. 2 dell'avviso pubblico indica l'importo a base di gara per l'offerta in euro 3.429.533,27 e distingue tra il valore della partecipazione e il valore di mercato delle 6 licenze: si chiede se il valore di mercato delle n. 6 licenze sia stato determinato sulla base di perizia di stima e, in caso positivo, di poterne prendere visione.

IL VALORE DI MERCATO DELLE 6 (SEI) LICENZE È STATO DETERMINATO SULLA BASE DI VALUTAZIONI ENDOPROCEDIMENTALI SENZA INCARICO ESTERNO.

14) L'art. 3 dell'avviso pubblico stabilisce che il Comune di Alessandria si riserva l'aggiudicazione della vendita nel caso di presentazione di una sola offerta valida: non è chiaro quali criteri potrebbero determinare la non aggiudicazione della quota all'unico partecipante.

LA CLAUSOLA DEVE ESSERE INTERPRETATA COME VOLONTÀ' DI AGGIUDICAZIONE ANCHE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI 1 (UNA) SOLA OFFERTA VALIDA

15) L'avviso di gara, all'art. 3, prevede che l'aggiudicazione venga subordinata: • alla verifica del diritto di prelazione sulla quota di partecipazione oggetto di cessione da parte dei farmacisti dipendenti della società, in forza della disciplina di settore (art. 12, c. 2, l. 362/1991) • alla verifica del diritto di prelazione sulla quota di partecipazione oggetto di cessione da parte degli attuali soci privati di della società, in forza della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica (art. 1, c. 568-bis, lett. b), della L. 147/2013, fatto salvo dall'art. 20, c. 6, del d.lgs. 175/2016): è necessaria la partecipazione alla gara da parte dei soggetti che hanno titolo ad esercitare il diritto di prelazione oppure il diritto viene accordato loro a prescindere?

PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DI PRELAZIONE CIVILISTICO, L'ESISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE CONSEGUE ALLA LEGGE. PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO PUNTO, IL DIRITTO DEI PARTECIPANTI DOVRA' ESSERE VERIFICATO.

16) L'avviso di gara, all'art. 3, prevede che l'aggiudicazione venga subordinata "alla verifica del diritto di prelazione sulla quota di partecipazione oggetto di cessione" da parte dei farmacisti dipendenti o del socio privato: cosa si intende per verifica del diritto? la verifica della sua esistenza o del suo esercizio?

PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DI PRELAZIONE CIVILISTICO, LA SUA ESISTENZA CONSEGUE ALLA LEGGE. PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, IL DIRITTO DEI PARTECIPANTI DOVRA' ESSERE VERIFICATO. LA LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA SARA' VAGLIATA SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (DPR 445/2000 IN PRIMO LUOGO E SUCCESSIVAMENTE MEDIANTE L'ANALISI DETTAGLIATA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI).